

undefined

Prorogate tutte le principali norme dello Sblocca cantieri

La priorità

Benedetta Valcastelli

L'articolo 52 del nuovo Dl Semplificazioni, convertito dalla legge 108/21, interviene sul Dl 32/19 (decreto Sblocca cantieri) e definisce prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti. La legge di conversione lascia sostanzialmente intatto l'impianto della norma e le proroghe ivi previste, estendendo le misure di semplificazione procedurale già introdotte dall'articolo 44 del Dl 77/21 per le opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, anche destinate alla difesa nazionale.

L'articolo 52, lettera a), n. 1.1 del Dl, proroga al 30 giugno 2023 la sospensione:

1 dell'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle centrali di committenza secondo le modalità di cui all'articolo 37, comma 4 del Codice tranne che per le procedure afferenti alle opere Pnrr e Pnc;

2 del divieto di appalto integrato vale a dire l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori - dell'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all'albo istituito pressol'Anac.

È inoltre prorogata fino al 30 giugno 2023 la possibilità di utilizzare l'inversione procedimentale con cui le stazioni appaltanti possono deci-

dere che le offerte siano esaminate prima della verifica della busta amministrativa. Sono inoltre prorogate fino al 2023 le semplificazioni già previste per gli anni 2019, 2020 e 2021 per l'affidamento, rispettivamente, delle opere di cui risulta finanziata solo l'attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria solo in base al progetto definitivo.

È inoltre disposta la proroga dal 2021 al 2023 della previsione della redazione di una progettazione semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, a esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti

Ancora, è confermata fino al 30 giugno 2023 la deroga sul parere obbligatorio per i lavori pubblici espresso dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici che, fino a tale data, esprime il parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore a cento milioni di euro.

Slitta dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva dell'interesse archeologico, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del Codice.

Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui all'articolo 216, comma 1-bis del Codice, è prorogato al 2023 il termine entro il quale sono approvate dal soggetto aggiudicatore le varianti da apportare al progetto definitivo, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere.

Viene poi prorogata al 31 dicembre 2023 la sospensione delle verifiche sulle cause di esclusione in sede di gara riferite al subappaltatore. Quale novità introdotta dalla legge di conversione, viene modificato l'articolo 4 del Dl 32/19, che disciplina gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative o che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari: slitta al 31 dicembre 2021 il termine (già fissato al 30 giugno 2021) per adottare i Dpcm volti a individuare gli interventi per i quali disporre la nomina di tali commissari straordinari.

Inoltre la legge di conversione estende le misure di semplificazione procedurale in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, anche ad alcune opere destinate alla difesa nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA